

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0586
Del	14 MAG. 2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA DGR PUGLIA N. 526 DEL 08/04/2020, DELLA NOTA REGIONE PUGLIA PROT. AOO/183 N. 5597 DEL 10/04/2020 E DELLA NOTA REGIONE PUGLIA PROT. AOO_005 N. 1036 DEL 02.05.2020 E, PER L'EFFETTO, DETERMINAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 2020, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGARSI IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78, DAI CENTRI DI RIABILITAZIONE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATI, INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali (UOGR) che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'art. 8 della Legge Regionale (L.R.) n. 4 del 25 febbraio 2010, che ha modificato l'art. 19 della L.R. n. 26/2006, già sostituito dall'art. 19 della L.R. n. 25/2007, prevede che i Direttori Generali delle AA.SS.LL., determinato il fabbisogno di prestazioni nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria e della capacità produttiva delle risorse proprie in relazione alle attività da garantire, stipulino accordi contrattuali con i presidi privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26 della L. n. 833/78 con le strutture insistenti nel proprio territorio;
- con L.R. n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia ha previsto che, in attuazione dell'art. 8 quinquies, comma 2 lettera e-bis) e del comma 2 - quater del D.L.vo n. 502/1992, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente e, conseguentemente, ha introdotto il divieto di erogazione e relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi;
- con DGR n. 1494 del 04/08/2009 e DGR n. 2672 del 28/12/2009, la Regione Puglia ha approvato i criteri operativi, nonché i limiti massimi di remunerazione da assegnare agli Erogatori Privati Istituzionalmente Accreditati che erogano prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78;
- con DGR n. 2336 del 29/10/2010, la Regione Puglia ha stabilito le nuove tariffe per l'erogazione di prestazioni riabilitative "domiciliari";
- con Regolamento (R.R.) n. 16 del 04/11/2010, DGR n. 1386 del 21/06/2011 e R.R. n. 20 del 04/08/2011, la Regione Puglia ha disciplinato metodologie e modalità di accesso per consentire l'erogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari ex art. 26 L. n. 833/78, nonché ha determinato le linee programmatiche in merito ai requisiti organizzativi che le Strutture Riabilitative istituzionalmente accreditate devono possedere in aggiunta a quelli stabiliti dal R.R. 3/2005 (residenziali, semi-residenziali e ambulatoriali). Conseguentemente, ha stabilito anche il volume finanziario per consentire alle strutture sanitarie aventi titolo, di erogare prestazioni riabilitative in regime "domiciliare", su n. 3 moduli (n. 75 prestazioni giornaliere);
- con R.R. n. 12 del 16/04/2015, pubblicato sul BURP n. 56 suppl. del 22/04/2015, la Regione Puglia ha individuato il fabbisogno, disciplinato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, individuato i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, individuato gli ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture extraospedaliere denominate Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nonché i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere ai predetti Presidi;

- con DGR n. 2185/2010, in relazione alla determinazione della tariffa da attribuirsi alle prestazioni a regime residenziale a ciclo continuativo nella fase immediatamente post-acuta, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno calcolare il costo complessivo dei costi gestionali, sulla base del numero di personale impiegato e dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 (organizzativi, tecnologici e strumentali):

RIEPILOGO DEI COSTI CALCOLATI IN BASE AI REQUISITI ORGANIZZATIVI (R.R. n. 3/2005) SU UN MODULO DI N. 60 POSTI LETTO		
COMPONENTI DI COSTO	COSTO ANNUO	DISTRIBUZIONE % COSTI/TOTALE
PERSONALE DIRETTAMENTE IMPEGNATO	2.293.375,59	63,32%
APPARECCHIATURE UTILIZZATE	144.875,27	4,00%
MATERIALI DI CONSUMO	720.754,48	19,90%
COSTI GENERALI DI STRUTTURA	462.786,50	12,78%
TOTALE COSTI	€ 3.621.881,84	100%

➤ a tale riguardo, si riporta testualmente quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR n. 2185/2010: “(...) alla luce di quanto sopra e sulla scorta dei costi totali, la nuova tariffa giornaliera (€ 194,95), ripartita su n. 19.710 (unità operativa di n. 60 p.l. con tasso di utilizzo del 90% equivale a gg. 365 x 90% x 60= 19.710 gg. annue) giornate di degenza post-acuta”. Si precisa che le prestazioni di riabilitazione intensiva post acuzie, il cui programma per paziente non può eccedere la durata massima di n. 60 giorni, sono riconosciute su espressa richiesta del medico specialista dell'ospedale dell'ultimo ricovero. L'ulteriore durata del ricovero, se ritenuta necessaria dagli organi sanitari dell'ASL, sarà liquidata con la tariffa prevista per la riabilitazione estensiva;

➤ con diverse Sentenze (vedi n. 1776 del 26/03/2012), il Consiglio di Stato ha accolto favorevolmente l'appello proposto dalla Regione Puglia in merito alla validità della DGR n. 2185/2010, con cui l'Assessorato Regionale ha rideterminando la tariffa riguardante le prestazioni sanitarie da erogarsi in regime residenziale a ciclo continuativo, nella fase immediatamente post-acuta in € 194,95=, lasciando invariate le tariffe relative all'internato grave e internato base, rispettivamente di € 159,94= e € 106,99=, mentre alle assenze terapeutiche si applica la tariffa prevista dalla DGR n. 1326 del 04/09/2003 e nei limiti della DGR n. 533/88 “(...) in tali casi la retta è ridotta, per ciascun giorno di assenza, alla sola copertura delle spese fisse della struttura, quantificate al 75% della retta, sempre che il posto letto rimanga disponibile, rispettivamente di € 146,22=, € 119,95= e € 74,78=”;

➤ con nota prot. n. AOO_151/2608 del 13/03/2017, la Regione Puglia disponeva ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di sottoscrivere i contratti per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78, secondo lo schema tipo approvato con DGR n. 813 del 07/06/2016, con la specifica previsione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 comma 4, tenuto conto dell'orientamento favorevole all'introduzione della stessa da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 335 del 26/01/2017.

DATO ATTO CHE:

➤ con nota prot. n. AOO_183/2613 del 24/07/2017, la Regione Puglia ha notificato a questa Azienda la determinazione dirigenziale (D.D.) n. 178 del 24/07/2017 avente a oggetto “Presidio di Riabilitazione Padre Pio di Capurso. Revoca accreditamento nei confronti della Gestione e Management Sanitario S.p.A. ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto istanza di voltura, ex articolo 9 L.R. n. 9/2017, della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e degli accreditamenti in Capo alla Gestione e Management Sanitario S.p.A. nei confronti della Mefir società benefit s.r.l.”;

➤ con nota prot. n. AOO_183/171 del 09/01/2018, la Regione Puglia notificava a questa Azienda la DGR n. 2313 del 28/12/2017 con la quale, in riferimento alla D.D. n. 178/2017, disponeva di affidare alla ASL BA la titolarità dell'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, oggetto del previgente accreditamento in capo alla “GMS spa”, dando altresì mandato di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, un soggetto privato qualificato per la gestione dell'attività predetta, con il vincolo di garantire il requisito organizzativo mediante l'assorbimento del personale attualmente operante presso il Presidio “Padre Pio”;

➤ con deliberazione/DG n. 388 del 14/02/2018, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda ha provveduto a indire la procedura di evidenza pubblica in esecuzione dei provvedimenti regionali innanzi descritti;

➤ con deliberazione del Commissario Straordinario (CS) n. 1271 del 17/07/2018, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda procedeva alla definitiva aggiudicazione in favore del Consorzio Sanità & Servizi Integrati (CON.S.S.I.), con sede in Foggia alla via Di Juvara snc, della procedura di gara di cui alla deliberazione/DG n. 388/2018, per un periodo di anni 5 (cinque) e per un importo annuo di € 6.969.314,64=, decorrenti dalla data di avvio del servizio, subordinatamente all'acquisizione in capo a questa ASL BA, dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale, per la Struttura oggetto dell'aggiudicazione;

➤ con nota prot. n. AOO_183/10533 del 25/07/2019, trasmessa a mezza pec in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 198486 del 26/07/2019, la Regione Puglia notificava a questa Azienda la D.D. n. 183 del 25/07/2019 avente a oggetto: “Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale con prescrizione, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di un presidio residenziale con dotazione di n. 60 p.l. di riabilitazione intensiva per adulti e di uno ambulatoriale (Sezione B.02.01, R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) per n. 35 prestazioni die, entrambi di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, siti in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con unica denominazione “Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio” su istanza della ASL BA”, con cui, a seguito dell'istruttoria espletata, il competente Ufficio regionale, ai sensi degli articoli n. 8 e n. 24 della L.R. n. 9/2017, ha rilasciato alla ASL BA, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di un presidio residenziale con dotazione di n. 60 posti letto di riabilitazione intensiva per adulti e di uno ambulatoriale (Sezione B.02.01, R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) per n. 35 prestazioni die, entrambi di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, siti in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa natale – C.da Fontana, con unica denominazione “Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio”, la cui gestione è affidata al CON.S.S.I. con sede in Foggia alla via Di Juvara snc.;

➤ con pec del 02/08/2019, la Regione Puglia ha notificato a questa Azienda la D.D. n. 194 del 02/08/2019 avente a oggetto: "Presidio pubblico di riabilitazione "San Giovanni di Dio" sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, gestito dal Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.). Accredito istituzionale per l'erogazione di n. 9 moduli prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art 26 L. n. 833/78, ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell'art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010 e ss.mm.ii.", con cui, a seguito dell'istruttoria espletata, il competente Ufficio regionale, ai sensi dell'articolo n. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 16/2010, come modificato dal R.R. n. 20/2011, ha conferito al presidio pubblico di riabilitazione sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa natale – C.da Fontana, denominato "San Giovanni di Dio", facente capo alla ASL BA e la cui gestione è affidata al CON.S.S.I. con sede in Foggia alla via Di Juvara snc., l'accredito istituzionale, per l'erogazione di n. 9 moduli, pari a complessive n. 225 prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa in regime "domiciliare" ex art. 26 L. 833/1978, subordinando la permanenza degli effetti del medesimo atto a specifiche prescrizioni;

➤ con deliberazione/DG n. 1433 del 02/08/2020, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa ASL prendeva atto delle DD.DD. regionali n. 183/2019 e n. 194/2019 e, per l'effetto, stabiliva che il tetto di spesa invalicabile di remunerazione da assegnare annualmente al CON.S.S.I. e per n. 5 anni, per la gestione del Presidio di Riabilitazione denominato "San Giovanni di Dio" sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa natale – C.da Fontana, autorizzato all'esercizio e istituzionalmente accreditato dalla Regione Puglia per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 in regime residenziale per n. 60 posti letto (di cui n. 20 posti letto in regime di TRIP e n. 40 posti letto in regime di Internato Grave), in regime ambulatoriale per n. 35 prestazioni die e in regime domiciliare per n. 9 moduli per complessivi n. 225 trattamenti giornalieri, la cui titolarità è in capo alla ASL BA, è pari a € 6.969.314,64= così ripartito:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO GESTIONE CON.S.S.I	RESIDENZIALE TRIP A	RESIDENZIALE INTERNATO GRAVE B	TOTALE RESIDENZIALE C=A+B	TRATTAMENTI AMBULATORIALI D	MODULI DOMICILIARI E	TOTALE GENERALE F=C+D+E
IMPORTO FINANZIARIO ANNUO (€)	1.207.293,95	1.830.849,82	3.038.143,77	420.589,83	3.510.581,04	6.969.314,64

➤ in data 02/10/2019, questa Azienda e il CON.S.S.I. sottoscrivevano apposito accordo contrattuale, con decorrenza inizio attività a far data dal 02/09/2019, giusta deliberazione/DG n. 1433/2020.

RILEVATO CHE, per l'anno 2020, le Strutture Sanitarie istituzionalmente accreditate per erogare prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, sono:

- il Presidio di Riabilitazione Istituzionalmente Accreditato "Giovanni Paolo II", sito in Putignano e gestito dalla Società "Kentron srl", con sede legale in Putignano (BA) al viale Europa Loc. S. Pietro Piturno;
- il Centro Polivalente di Riabilitazione Istituzionalmente Accreditato "Pierantonio Frangi", sito in Acquaviva delle Fonti alla via per Santeramo km 5 e gestito dalla Società "Elia Domus srl", con sede legale in Bari – S. Spirito alla via Napoli n. 234;
- il Centro Medico di Rieducazione Funzionale Istituzionalmente Accreditato "Riabilia", sito in Bari e gestito dalla Società "Aurea Salus srl" con sede legale in Bari – S. Spirito alla via Napoli n. 234;
- l'Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP) "S. Agostino" provvisoriamente Accreditato, sito in Noicattaro al corso Roma n. 130 e di proprietà dell'Ente Ecclesiastico "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani";
- il Presidio di Riabilitazione "San Giovanni di Dio", sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con accredito istituzionale in capo alla ASL BA e con gestione affidata al CON.S.S.I. con sede in Foggia alla via Di Juvara snc.

STRUTTURA SANITARIA	POSTI LETTO RESIDENZIALI	TRATTAMENTI SEMIRESIDENZIALI	TRATTAMENTI AMBULATORIALI (SINGOLI E DI GRUPPO)	MODULI DOMICILIARI (N. 1 MODULO È PARI A N. 25 PRESTAZIONI GIORNALIERE)	MAX TRATTAMENTI DOMICILIARI GIORNALIERI
RIABILIA	100			9	225
FRANGI	85			14	350
S. AGOSTINO		60	100		
GIOVANNI PAOLO II	60	60		3	75
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	60		35	9	225
TOTALE	305	120	135	35	875

STRUTTURA SANITARIA MAX CAPACITÀ EROGATIVA (€)	POSTI LETTO RESIDENZIALI	TRATTAMENTI SEMIRESIDENZIALI	TRATTAMENTI AMBULATORIALI	MODULI DOMICILIARI	TOTALE
RIABILIA	6.036.469,73			3.510.581,04	9.547.050,77
FRANGI	5.130.999,27			5.460.903,84	10.591.903,112
S. AGOSTINO		1.626.206,40	1.274.208,00		2.900.414,40
GIOVANNI PAOLO II	3.621.881,84	1.626.206,40		1.170.193,68	6.418.281,92
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.038.143,77		420.589,83	3.510.581,04	6.969.314,64
TOTALE	17.827.494,61	3.252.412,80	1.694.797,83	13.652.259,60	36.426.964,84

➤ con deliberazione n. 2534 del 30/12/2019, il Direttore Generale di questa ASL BA procedeva a fissare il Bilancio Economico preventivo, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2020, per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, erogate da strutture accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, da imputare sui numeri di conto di seguito specificati.

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 1816 del 07/01/2020, in pari data trasmessa a mezzo pec, questa Azienda comunicava, tra l'altro, alle Strutture interessate che in considerazione dell'avvio, a partire dal mese di settembre 2019, delle attività riabilitative ex art.

26 L. 833/78, il cui accreditamento è in capo alla ASL BA, presso la struttura "San Giovanni di Dio" di Adelfia, gestita dal CONSSI, e dato atto altresì che le medesime attività sarebbero state a pieno regime nell'anno 2020, al fine di non lasciare gli erogatori senza indicazioni per il medesimo anno, nelle more della definizione dei volumi e delle tipologie di prestazioni ex art. 26 L. n. 833/78 da acquistare per l'anno 2020, in ragione delle prescrizioni di cui alla DGR n. 1494/2009, si assegnava, in via provvisoria, il tetto di spesa assegnato per l'anno 2017 di cui alla deliberazione/DG ASL BA n. 559 del 29/03/2017, ripartito per singola disciplina accreditata, come peraltro riveniente dal verbale dell'incontro del 26/03/2019 finalizzato alla contrattazione negoziale per l'anno 2019. Restava inteso che, a completamento della fase istruttoria e, quindi, in fase di sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2020, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato, sarebbe stato portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione da attribuirsi con le nuove procedure.

• con deliberazione/DG n. 559 del 29/03/2017, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda ha così ripartito, per l'anno 2017, il fondo unico e invalicabile di remunerazione delle prestazioni da erogarsi in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, pari a € 32.458.870,28=, come trasfuso negli accordi contrattuali sottoscritti con le predette strutture riabilitative:

STRUTTURA SANITARIA	TETTO 2017 RESIDENZIALE	TETTO 2017 SEMIRESIDENZIALE E/O DIURNO	TETTO 2017 AMBULATORIALE	TETTO 2017 DOMICILIARE	TETTO 2017 ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE TETTO 2017
RIABILIA	4.891.854,50			3.510.581,04		8.402.435,54
FRANGI	4.158.076,33			5.460.903,84		9.618.980,17
S. AGOSTINO		1.626.206,40	1.274.208,00		256.357,00	3.156.771,40
PADRE PIO	2.935.112,70	103.031,07	420.589,83	3.510.581,04		6.969.314,64
GIOVANNI PAOLO II	2.935.112,70	206.062,14		1.170.193,68		4.311.368,52
TOTALE	14.920.156,24	1.935.299,61	1.694.797,83	13.652.259,60	256.357,00	32.458.870,28

VISTA la dichiarazione dell'OMS del 11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti.

PRESO ATTO degli effetti prodotti da tutte le disposizioni statali e regionali nel corso dell'anno 2020 in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento a tutte le indicazioni di sorveglianza sanitaria fornite in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare la diffusione dell'infezione, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e riportate.

CONSIDERATO CHE con DGR n. 526 del 08/04/2020, relativa Circolare esplicativa prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020 e nota prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020, pervenute alle Strutture per il tramite delle rispettive Associazioni di categoria e qui da intendersi integralmente richiamate, la Regione Puglia ha stabilito, nel loro combinato disposto, che:

- al fine di garantire i flussi mensili di cassa alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID-19, a partire dalle competenze di aprile 2020, le AA.SS.LL. anticipano ai Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, a titolo di acconto, il 90% del 1/12 del tetto di spesa assegnato a ogni singola struttura sanitaria, che per questa Azienda è quello attribuito per l'anno 2017, giusta deliberazione/DG n. 559/2017, che s'intende confermato anche per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare;
- di rimando, le predette strutture dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori;
- in concomitanza con la chiusura di esercizio, si procederà in favore dei Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 contrattualizzati, a definire i conguagli a credito/debito sulla base delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno 2020, remunerate secondo le tariffe vigenti di cui alla DGR n. 1400/2007 e alla DGR n. 2185/2010;
- in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2017 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021 sulla base delle indicazioni regionali e comunque in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto della massima capacità erogativa;
- l'acconto del 90%, calcolato sul dodicesimo del tetto di spesa, è valido per le strutture sanitarie che mensilmente si trovano nella condizione di non raggiungere detto dodicesimo, mentre la Struttura che mensilmente fattura una percentuale superiore al 90%, riceverà liquidazione e pagamento in linea all'importo della fattura, ovviamente se coerente con le prestazioni sanitarie rendicontate e nel limite del 100% del dodicesimo del tetto di spesa come sopra enunciato;
- limitatamente all'anno 2020, in ragione della situazione emergenziale, in deroga alla previsione contenuta nello schema tipo di contratto di cui alla DGR n. 813/2016, il limite finanziario ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata è modificabile per scorrimento, anche nell'ambito di tipologia assistenziale differente (residenziale vs. semi-residenziale vs. ambulatoriale vs. domiciliare e viceversa) nel rispetto della massima capacità erogativa per disciplina accreditata;
- le AA.SS.LL. possono procedere alla sottoscrizione degli accordi annuali, apportando modifiche allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGR n. 813/2016, in linea con le previsioni di cui alla DGR n. 526/2020;
- le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base dell'evolversi della fase emergenziale – cd. Fase 2 COVID-19.

RITENUTO DI dover prendere atto del combinato disposto della DGR n. 526 del 08/04/2020, relativa Circolare regionale esplicativa prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020 e della nota regionale prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020 e, per l'effetto:

- reputare ultronea la fase di contrattazione negoziale, per l'anno 2020, con le Strutture e le Organizzazioni Sindacali di riferimento, poiché superata dal suddetto dispositivo regionale;
- stabilire che il fondo unico e invalicabile di remunerazione per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da erogarsi, per l'anno 2020, da parte dei Centri di Riabilitazione istituzionalmente accreditati, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, è pari a € 32.458.870,28=, al lordo dell'addendum quale Accordo di Programma con l'IMPP "S. Agostino";
- assegnare a ogni singola struttura sanitaria, il tetto di spesa attribuito per l'anno 2017, giusta deliberazione/DG n. 559/2017, confermato per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare;
- ricalibrare in € 177.868,28= il tetto attribuito all'IMPP "S. Agostino" in ordine agli "Accordi di Programma" per l'anno 2017 (€ 256.357,00=) per effetto della contrazione del numero di pazienti residui attualmente in carico alla Struttura de qua, pari a n. 8, procedendo ad assegnare la quota residua, pari a € 78.488,72= alla struttura "Giovanni Paolo II – Kentron" per l'acquisto di prestazioni in regime semiresidenziale, considerato che, a seguito delle recenti valutazioni degli specialisti ad hoc incaricati dalla Direzione Generale, è in atto un articolato processo di trasferimento, di pazienti adulti in carico all'IMPP "S. Agostino" in eccesso alla sua massima capacità erogativa provvisoriamente accreditata per il setting semiresidenziale, presso la struttura "Giovanni Paolo II – Kentron";
- ripartire, per quanto sopra, il fondo unico e invalicabile di remunerazione per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da erogarsi, per l'anno 2020, da parte dei Centri di Riabilitazione istituzionalmente accreditati, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, pari a € 32.458.870,28=, al lordo dell'addendum quale Accordo di Programma con l'IMPP "S. Agostino", secondo il seguente prospetto:

STRUTTURA SANITARIA	TETTO 2020	TETTO 2020		TETTO 2020	TETTO 2020	TETTO 2020	TOTALE TETTO 2020
	RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE E/O DIURNO		AMBULATORIALE	DOMICILIARE	ACCORDI DI PROGRAMMA	
RIABILIA	4.891.854,50				3.510.581,04		8.402.435,54
FRANGI	4.158.076,33				5.460.903,84		9.618.980,17
S. AGOSTINO		1.626.206,40		1.274.208,00		177.868,28	3.078.282,68
GIOVANNI PAOLO II	2.935.112,70	206.062,14	78.488,72		1.170.193,68		4.389.857,24
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.038.143,77			420.589,83	3.510.581,04		6.969.314,64
TOTALE	15.023.187,30	1.910.757,26		1.694.797,83	13.652.259,60	177.868,28	32.458.870,28

- al fine di garantire i flussi mensili di cassa alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID-19, a partire dalle competenze di aprile 2020, anticipare ai Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, a titolo di acconto, il 90% del 1/12 del tetto di spesa assegnato a ogni singola struttura sanitaria per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare;
- in concomitanza con la chiusura di esercizio, procedere in favore dei Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 contrattualizzati, a definire i conguagli a credito/debito sulla base delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno 2020, remunerate secondo le tariffe vigenti di cui alla DGR n. 1400/2007 e alla DGR n. 2185/2010;
- stabilire che, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021 sulla base delle indicazioni regionali e comunque in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto della massima capacità erogativa per setting assistenziale;
- disporre che l'acconto del 90% calcolato sul dodicesimo del tetto di spesa è valido per le strutture sanitarie che mensilmente si trovano nella condizione di non raggiungere detto dodicesimo, mentre la Struttura che mensilmente fattura una percentuale superiore al 90%, riceverà liquidazione e pagamento in linea all'importo della fattura, ovviamente se coerente con le prestazioni sanitarie rendicontate e nel limite del 100% del dodicesimo del tetto di spesa come sopra enunciato;
- stabilire che, limitatamente all'anno 2020, in ragione della situazione emergenziale, in deroga alla previsione contenuta nello schema tipo di contratto di cui alla DGR n 813/2016, il limite finanziario ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata è modificabile per scorrimento, anche nell'ambito di tipologia assistenziale differente (residenziale vs. semi-residenziale vs. ambulatoriale vs. domiciliare e viceversa) nel rispetto della massima capacità erogativa per disciplina accreditata;
- specificare che tutti i suddetti criteri di remunerazione declinati per l'anno 2020 (acconto del 90% del 1/12 del tetto di spesa assegnato, a partire dalle competenze di aprile, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare; possibilità di recupero nell'esercizio 2021, del delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare, e il correlato tetto di spesa; in deroga alla previsione contenuta nello schema tipo di contratto di cui alla DGR n 813/2016, il limite finanziario, ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata, è modificabile per scorrimento, anche nell'ambito di tipologia assistenziale differente (residenziale vs. semi-residenziale vs. ambulatoriale vs. domiciliare e viceversa) nel rispetto della massima capacità erogativa per disciplina accreditata), si applicano esclusivamente in favore delle Strutture che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori e che, in tal senso, dovranno produrre apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante

e corredata del documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo, da inviare a mezzo pec alla UOGRC di questa ASL. In caso contrario, le Strutture saranno remunerate in base alle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate senza alcuna possibilità di accedere ai criteri di remunerazione innanzi declinati per l'anno 2020;

- procedere alla sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, degli accordi contrattuali per l'anno 2020, apportando modifiche allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGR n. 813/2016, in linea con le previsioni di cui alla DGR n. 526/2020, stabilendo altresì, quale ulteriore obbligo per gli erogatori, la pedissequa ottemperanza a tutte le disposizioni statali e regionali emanate ed emanande in materia di sorveglianza sanitaria e potenziamento delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- precisare che le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base dell'evolversi della fase emergenziale – cd. Fase 2 COVID-19.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UOGRC

FRANCESCO SCHINO



ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:

DI PRENDERE ATTO del combinato disposto della DGR n. 526 del 08/04/2020, relativa Circolare regionale esplicativa prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020 e della nota regionale prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020 e, per l'effetto:

- reputare ultronea la fase di contrattazione negoziale, per l'anno 2020, con le Strutture e le Organizzazioni Sindacali di riferimento, poiché superata dal suddetto dispositivo regionale;
- stabilire che il fondo unico e invalicabile di remunerazione per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da erogarsi, per l'anno 2020, da parte dei Centri di Riabilitazione istituzionalmente accreditati, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, è pari a € 32.458.870,28=, al lordo dell'addendum quale Accordo di Programma con l'IMPP "S. Agostino";
- assegnare a ogni singola struttura sanitaria, il tetto di spesa attribuito per l'anno 2017, giusta deliberazione/DG n. 559/2017, confermato per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare;
- ricalibrare in € 177.868,28= il tetto attribuito all'IMPP "S. Agostino" in ordine agli "Accordi di Programma" per l'anno 2017 (€ 256.357,00=) per effetto della contrazione del numero di pazienti residui attualmente in carico alla Struttura de qua, pari a n. 8, procedendo ad assegnare la quota residua, pari a € 78.488,72= alla struttura "Giovanni Paolo II – Kentron" per l'acquisto di prestazioni in regime semiresidenziale, considerato che, a seguito delle recenti valutazioni degli specialisti ad hoc incaricati dalla Direzione Generale, è in atto un articolato processo di trasferimento, di pazienti adulti in carico all'IMPP "S. Agostino" in eccesso alla sua massima capacità erogativa provvisoriamente accreditata per il setting semiresidenziale, presso la struttura "Giovanni Paolo II – Kentron";
- ripartire, per quanto sopra, il fondo unico e invalicabile di remunerazione per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da erogarsi, per l'anno 2020, da parte dei Centri di Riabilitazione istituzionalmente accreditati, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, pari a € 32.458.870,28=, al lordo dell'addendum quale Accordo di Programma con l'IMPP "S. Agostino", secondo il seguente prospetto:

STRUTTURA SANITARIA	TETTO 2020	TETTO 2020		TETTO 2020	TETTO 2020	TETTO 2020	TOTALE TETTO 2020
	RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE E/O DIURNO		AMBULATORIALE	DOMICILIARE	ACCORDI DI PROGRAMMA	
RIABILIA	4.891.854,50				3.510.581,04		8.402.435,54
FRANGI	4.158.076,33				5.460.903,84		9.618.980,17
S. AGOSTINO		1.626.206,40		1.274.208,00		177.868,28	3.078.282,68
GIOVANNI PAOLO II	2.935.112,70	206.062,14	78.488,72		1.170.193,68		4.389.857,24
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.038.143,77			420.589,83	3.510.581,04		6.969.314,64
TOTALE	15.023.187,30	1.910.757,26		1.694.797,83	13.652.259,60	177.868,28	32.458.870,28

- al fine di garantire i flussi mensili di cassa alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID-19, a partire dalle competenze di aprile 2020, anticipare ai Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, a titolo di acconto, il 90% del 1/12 del tetto di spesa assegnato a ogni singola struttura sanitaria per l'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare;
- in concomitanza con la chiusura di esercizio, procedere in favore dei Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 contrattualizzati, a definire i conguagli a credito/debito sulla base delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno 2020, remunerate secondo le tariffe vigenti di cui alla DGR n. 1400/2007 e alla DGR n. 2185/2010.;

- stabilire che, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) e il correlato tetto di spesa, sarà recuperato nell'esercizio 2021 sulla base delle indicazioni regionali e comunque in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto della massima capacità erogativa per setting assistenziale;
- disporre che l'acconto del 90% calcolato sul dodicesimo del tetto di spesa è valido per le strutture sanitarie che mensilmente si trovano nella condizione di non raggiungere detto dodicesimo, mentre la Struttura che mensilmente fattura una percentuale superiore al 90%, riceverà liquidazione e pagamento in linea all'importo della fattura, ovviamente se coerente con le prestazioni sanitarie rendicontate e nel limite del 100% del dodicesimo del tetto di spesa come sopra enunciato;
- stabilire che, limitatamente all'anno 2020, in ragione della situazione emergenziale, in deroga alla previsione contenuta nello schema tipo di contratto di cui alla DGR n. 813/2016, il limite finanziario ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata è modificabile per scorrimento, anche nell'ambito di tipologia assistenziale differente (residenziale vs. semi-residenziale vs. ambulatoriale vs. domiciliare e viceversa) nel rispetto della massima capacità erogativa per disciplina accreditata;
- specificare che tutti i suddetti criteri di remunerazione declinati per l'anno 2020 (acconto del 90% del 1/12 del tetto di spesa assegnato, a partire dalle competenze di aprile, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare; possibilità di recupero nell'esercizio 2021, del delta fra la produzione effettiva dell'anno 2020, svincolato dal limite del dodicesimo per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare, e il correlato tetto di spesa; in deroga alla previsione contenuta nello schema tipo di contratto di cui alla DGR n. 813/2016, il limite finanziario, ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata, è modificabile per scorrimento, anche nell'ambito di tipologia assistenziale differente (residenziale vs. semi-residenziale vs. ambulatoriale vs. domiciliare e viceversa) nel rispetto della massima capacità erogativa per disciplina accreditata), si applicano esclusivamente in favore delle Strutture che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori e che, in tal senso, dovranno produrre apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo, da inviare a mezzo pec alla UOGRC di questa ASL. In caso contrario, le Strutture saranno remunerate in base alle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate senza alcuna possibilità di accedere ai criteri di remunerazione innanzi declinati per l'anno 2020.
- precisare che le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base dell'evolversi della fase emergenziale – cd. Fase 2 COVID-19.

DI PROCEDERE alla sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, degli accordi contrattuali per l'anno 2020, apportando modifiche allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGR n. 813/2016, in linea con le previsioni di cui alla DGR n. 526/2020, stabilendo altresì, quale ulteriore obbligo per gli erogatori, quello della pedissequa ottemperanza a tutte le disposizioni statali e regionali emanate ed emanande in materia di sorveglianza sanitaria e potenziamento delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e prevedendo la specifica previsione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 comma 4, tenuto conto dell'orientamento favorevole all'introduzione della stessa da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 335 del 26/01/2017.

DI PRECISARE che la voce di costo per € 32.458.870,28= trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020 sui numeri di conto economico 706.110.000135, 706.110.000160 e 706.110.000185.


DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC il presente provvedimento:

- al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;
- ai Centri di Riabilitazione istituzionalmente accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA;
- ai Rappresentanti Legali delle Case di Cura Private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA;
- al Rappresentante Legale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari;
- al Rappresentante Legale dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti.

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
- ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari della ASL BA;
- al Responsabile della Struttura UVARP della ASL BA;
- ai Direttori delle UU.OO. "Ortopedia", "Neurologia" e "Neurochirurgia" della ASL BA;
- al Direttore della UOSE della ASL BA;
- al Dirigente dell'U.O. URP della ASL BA;
- al Dirigente dell'U.O. Trasparenza e Anticorruzione della ASL BA;
- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL BA;
- al Direttore U.O.C. Controllo di Gestione della ASL BA.

Parere del Direttore Amministrativo


Gianluca CAPOCHIANI

Parere del Direttore Sanitario


Silvana FORNELLI

Il Segretario


Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. 706.110.00135 – 706.110.00160 - 706.110.00185 per € 32.458.870,28=

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....


SERVIZIO ALBO PRETORIO

Publicazione n. **0053**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **15 MAG. 2020**

Bari, li **15 MAG. 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.